

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2024, n. 1192

Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18 nei confronti delle Amministrazioni Comunali inadempienti elencate nell'Allegato A1) - D.P.G.R. n. 575 del 21/12/2023.

L'Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria operata dal Funzionario e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- a seguito dell'emanazione delle Leggi Regionali 12 gennaio 2005, n. 1 e 22 febbraio 2005, n. 3, nonché di successivi provvedimenti, quali il Regolamento Regionale n. 12/2011, recante la *"Disciplina degli insediamenti e delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano"* ed il Regolamento Regionale n. 1/2014 concernente la *"Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano"*, la Regione Puglia ha normato gli aspetti inerenti la gestione delle risorse idriche e la tutela delle acque potabili, fornendo precise indicazioni sui requisiti necessari per il rilascio del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso, di cui al D.M. 26 Marzo 1991 e al vigente d.lgs. n. 18/2023, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"*, a cui è subordinato l'uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse;
- al fine di tutelare la risorsa idrica captata e distribuita ai cittadini pugliesi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 94 (*"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano"*) del d.lgs. n. 152/2006 e confermato dalla Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dell'Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque regionale (DCR n. 154 del 23/05/2023), il Regolamento Regionale n. 12/2011, stabilisce, all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, specifiche prescrizioni e adempimenti;
- in ottemperanza a quanto richiamato al punto precedente e ai fini del rilascio, da parte delle Autorità Sanitarie Locali, del Giudizio di qualità e idoneità d'uso, di cui al Regolamento Regionale n. 1/2014 e al vigente d.lgs. n. 18/2023, le Amministrazioni Comunali in cui ricadono le derivazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano sono tenute a emanare i provvedimenti di propria competenza (Ordinanze sindacali e Certificati di destinazione urbanistica), assicurando anche l'adeguamento degli strumenti urbanistici;
- nell'osservanza del principio comunitario per cui deve essere garantito l'accesso universale all'acqua destinata al consumo umano, caratterizzata da elevati standard qualitativi, così come sancito dalla Direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e recepito dal d.lgs. 23 febbraio 2023 n. 18, la Regione Puglia ha fissato al punto 5 del DPGR. n. 575 del 21/12/2023 la scadenza inderogabile del 31 dicembre 2026, per l'acquisizione del Giudizio di qualità e idoneità d'uso ai fini della regolarizzazione della Concessione a derivare delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, definite "sanabili" e classificate nella nuova priorità P1 secondo lo stesso DPGR.;
- per il rispetto dei termini di cui al punto precedente, considerati i termini già disattesi previsti dall'art. 36 della L.R. n. 35/2020 *"Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse"*, il D.P.G.R. n. 575/2023 stabiliva, al punto 6, che le Amministrazioni Comunali inadempienti avrebbero potuto regolarizzare la propria posizione, emettendo i provvedimenti di propria competenza, entro e non oltre il 30 giugno 2024.

PRESO ATTO che:

- il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese SpA (AQP), con nota prot. n. 21911 del 26/03/2024, acquisita agli atti al prot. n. 154477 del 26/03/2024, ha trasmesso alla Sezione Risorse

Idriche della Regione Puglia la Relazione di cui al punto 8 del D.P.G.R. n. 575/2023, recante *“Utilizzo e/o riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse”*, riguardante il crono-programma e le attività di propria competenza da realizzare al fine di assicurare l’ottenimento dei Giudizi di qualità e idoneità d’uso e delle conseguenti Concessioni a derivare per consumo umano secondo la normativa vigente, e degli interventi da realizzare per sostituire la portata attualmente fornita dalle opere di derivazione *“non sanabili”* per le quali è prevista la chiusura e l’abbandono della fonte di approvvigionamento ai fini potabili;

- AQP ha evidenziato in particolare, per 88 dei 103 pozzi *“sanabili”* gestiti dallo stesso AQP, il permanere delle criticità legate al mancato rilascio, da parte delle Amministrazioni Comunali, delle Ordinanze Sindacali e/o dei Certificati di Destinazione Urbanistica, necessari al fine di concludere positivamente l’iter di conseguimento del Giudizio di qualità e idoneità d’uso;

- facendo seguito a quanto concordato durante la riunione tecnica del 03/05/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 226587 del 13/05/2024, con la presenza di AQP, Autorità Idrica Pugliese (AIP), Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia (CBTA) e Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, finalizzata ad analizzare gli aggiornamenti comunicati da AQP con la Relazione citata al punto precedente ed a pianificare le azioni successive previste dal D.P.G.R. n. 575/2023, AQP ha trasmesso alla Sezione Risorse Idriche la seguente documentazione:

1. l’elenco dei pozzi *“sanabili”*, raggruppati per Amministrazione comunale competente, per i quali sussisteva alla data del 09/05/2024 il mancato o parziale rilascio degli atti di competenza delle Amministrazioni Comunali, escludendo provvisoriamente le opere di derivazione interessate dalla presenza, all’interno delle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 del d.lgs. 152/2006, di tratte di viabilità ferroviaria, il cui orizzonte temporale di risoluzione delle problematiche ad esse connesse non sarebbe prossimo;
 2. le opere di derivazione giacenti in situazioni assimilabili alle precedenti, declassandole temporaneamente come *“non sanabili”*;
 3. un documento-tipo di Ordinanza Sindacale e un documento-tipo di Certificato di Destinazione Urbanistica, da assumere quali modelli di riferimento per le attività successive previste dal D.P.G.R. n. 575/2023;
- la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. n. 232567 del 16/05/2024, affinché venissero rispettati i termini inderogabili (31/12/2026) per l’acquisizione del Giudizio di qualità e idoneità d’uso ai fini della regolarizzazione della Concessione a derivare, stabiliti dal D.P.G.R. n. 575/2023, ha sollecitato ulteriormente e per l’ultima volta le Amministrazioni Comunali inadempienti a regolarizzare la propria posizione, emettendo i provvedimenti necessari, entro e non oltre il 30 giugno 2024, come previsto dal punto 6 del citato D.P.G.R., peraltro già notificato alle stesse Amministrazioni con nota prot. n. 1009 del 03/01/2024 della Sezione Risorse Idriche.

- Contestualmente, al fine di agevolare la predisposizione corretta e completa di tali atti, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso, alle Amministrazioni Comunali inadempienti, la seguente documentazione:

- A. un file Excel, così come inviato da AQP alla stessa Sezione, contenente il prospetto dei pozzi *“sanabili”* per i quali sussiste il mancato o parziale rilascio degli atti di competenza;
- B. un documento-tipo di Ordinanza Sindacale e un documento-tipo di Certificato di Destinazione Urbanistica, da assumere come modelli di riferimento.

RILEVATO che:

- durante la riunione tecnica del 04/07/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 389472 del 31/07/2024, con la presenza di AQP e AIP, finalizzata ad analizzare, a seguito della nota di sollecito prot. n. 232567 del 16/05/2024, gli aggiornamenti relativi ad eventuali atti emessi dalle Amministrazioni Comunali inadempienti e procedere alle opportune valutazioni finalizzate ad adottare le necessarie iniziative ai sensi del punto 7 del D.P.G.R. n. 575/2023, AQP ha riferito delle interlocuzioni intraprese con molte delle Amministrazioni Comunali inadempienti, finalizzate alla predisposizione corretta e completa degli atti richiesti;
- facendo seguito alla trasmissione del verbale relativo alla riunione tecnica del 04/07/2024, di cui alla nota prot. n. 389472 del 31/07/2024, AQP ha trasmesso alla Sezione Risorse Idriche, con nota prot. n. 52710 del

02/08/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 395497, l'elenco, aggiornato alla data del 31/07/2024, dei pozzi "sanabili", per i quali sussiste il mancato o parziale rilascio degli atti di competenza delle Amministrazioni Comunali, raggruppati per Amministrazione Comunale competente, riportati **nell'Allegato A1)** del presente provvedimento.

VISTO:

- l'art. 36 della L.R. 30/12/2020 n. 35, il quale prevede, al comma 3, che: *"La Regione, in caso di inerzia delle amministrazioni comunali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile di cui al comma 2, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 31/2001"*;
- l'art. 17 del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, il quale prevede, al comma 5, che: *"Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua"*;
- il punto 7 del D.P.G.R. n. 575 del 21/12/2023, il quale prevede che, superato il termine del 30 giugno 2024, stabilito al punto 6 dello stesso D.P.G.R. per l'emissione da parte delle Amministrazioni Comunali inadempienti degli atti necessari a regolarizzare la propria posizione ai fini del rilascio del Giudizio di qualità e idoneità d'uso da parte delle Autorità Sanitarie Locali e conseguentemente delle Concessioni a derivare per consumo umano da parte della Regione Puglia, *"la Regione provvederà con un nuovo D.P.G.R. ad individuare le modalità per l'esercizio dei "poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua" previsti dal d.lgs. 23/02/2023, n. 18, art. 17 comma 5, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione - Modello Organizzativo "MAIA 2.0", e ss.mm.ii."*
- l'art. 44 dello Statuto che attribuisce alla Giunta regionale il potere regolamentare nonché ogni altra funzione amministrativa non espressamente demandata alla competenza del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che:

- permangono, alla data del 31/07/2024, le inadempienze legate al mancato rilascio delle Ordinanze Sindacali e/o dei Certificati di Destinazione Urbanistica, necessari al fine di concludere positivamente l'iter di conseguimento del Giudizio di qualità e idoneità d'uso, da parte delle Amministrazioni Comunali elencate nell'**Allegato A1)** del presente provvedimento;
- sussiste, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal punto 7 del D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 575, ovvero quella di porre in essere gli atti necessari per l'avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

<i>La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.</i> <i>Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.</i>
--

VALUTAZIONE D'IMPATTO DI GENERE (prima valutazione)
--

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
--

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☐ neutro
- ☒ non rilevato

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

*

L'Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) e k) della L.R. del 04 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta Regionale:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di quanto indicato in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** di quanto previsto dal D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 575, e del conseguente inadempimento delle Amministrazioni comunali nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua, così come indicate nell'**Allegato A1)** del presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) **DI DISPORRE** l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, nei confronti delle Amministrazioni Comunali inadempienti elencate nel MEDESIMO **Allegato A1)** del presente provvedimento;
- 4) **DI STABILIRE** che l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, dovrà avvenire nel rispetto delle garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione, secondo le seguenti modalità:
 - a. l'ufficio competente della Regione Puglia, individuato nella Sezione Risorse Idriche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale inadempiente l'avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;
 - b. decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a), il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente, individuato nella Sezione Risorse Idriche, nomina con Decreto un Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionali esperti per materia. Il Commissario ad acta, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà della collaborazione degli uffici delle Amministrazioni Comunali interessate;
 - c. l'incarico di Commissario ad acta verrà svolto *ratione officii*, senza la previsione di qualsivoglia compenso aggiuntivo;
- 5) **DI STABILIRE**, altresì, che le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal Commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal Commissario saranno direttamente e soggettivamente imputati a ciascuna Amministrazione comunale sostituita e che eventuali spese ed oneri derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, saranno esclusivamente a carico dell'Ente Comunale stesso;

- 6) **DI STABILIRE**, infine, che il presente provvedimento dovrà essere notificato alle Amministrazioni comunali indicate nell'**Allegato A1)** parte integrante del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche;
- 7) **DI DISPORRE**, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario di Elevata Qualificazione

Avv. Paolo Giuseppe Vinella

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea ZOTTI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Dott. Angelosante ALBANESE

L'Assessore con delega alle Risorse Idriche

Avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di quanto indicato in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** di quanto previsto dal D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 575, e del conseguente inadempimento delle Amministrazioni comunali nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua, così come indicate nell'**Allegato A1)** del presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) **DI DISPORRE** l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, nei confronti delle Amministrazioni Comunali inadempienti elencate nel MEDESIMO **Allegato A1)** del presente provvedimento;
- 4) **DI STABILIRE** che l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, dovrà avvenire nel rispetto delle garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione, secondo le seguenti modalità:
 - a. l'ufficio competente della Regione Puglia, individuato nella Sezione Risorse Idriche, nel rispetto di

quanto previsto dall'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale inadempiente l'avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;

- b. decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a), il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente, individuato nella Sezione Risorse Idriche, nomina con Decreto un Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 36, comma 3, della L.R. 30/12/2020 n. 35 e all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 23/02/2023 n. 18, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionali esperti per materia. Il Commissario ad acta, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà della collaborazione degli uffici delle Amministrazioni Comunali interessate;
- c. l'incarico di Commissario ad acta verrà svolto *ratione officii*, senza la previsione di qualsivoglia compenso aggiuntivo;

- 5) **DI STABILIRE**, altresì, che le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal Commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal Commissario saranno direttamente e soggettivamente imputati a ciascuna Amministrazione comunale sostituita e che eventuali spese ed oneri derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, saranno esclusivamente a carico dell'Ente Comunale stesso;
- 6) **DI STABILIRE**, infine, che il presente provvedimento dovrà essere notificato alle Amministrazioni comunali indicate nell'**Allegato A1)** parte integrante del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche;
- 7) **DI DISPORRE**, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A1)

[illegible]

